



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Patti

sezione prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1064/2012**, assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.11.2021 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in VIA
CO [REDACTED] CAPO
[REDACTED] ANNI che lo/a
rappresenta e difende per procura rilasciata a margine dell'atto di
citazione.

ATTORE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI SI SIENA S.P.A. , 00884060526
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Parisi e Prof. Umberto
Morera

In fatto e in diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato, premesso di avere stipulato con la banca Monte de Paschi di Siena in data 27.7.2007 un



contratto di finanziamento di € 120.000,00 (per acquisto terreno e ristrutturazione immobile) e di avere contestualmente utilizzato € 50.000,00 rivenienti da detto finanziamento per l'acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers Treasury CO, su suggerimento della banca e per essa dei suoi funzionari; che dalle condizioni generali di contratto di intermediazione si evince che le obbligazioni sono scadute il 27.7.2011, tempo in cui avrebbe dovuto l'accredito dei corrispondenti importi oltreché, anno per anno, gli interessi man mano maturati; che, come noto, la Lehman Brothers è fallita e l'operazione obbligazionaria sottoscritta dall'attrice si è irreversibilmente compromessa; che, comunque, l'investimento è stato classificato dalla Banca come di categoria A+ , specificandosi che rientrano in tale classificazione gli investimenti con "aspettative di basso rischio di credito" e che la produzione stimata di utili netti era pari a € 20.000,00; che alla scadenza del contratto non è stato accreditato né il capitale di € 50.000,00 né gli interessi attesi di € 20.000,00; che con lettera raccomandata del 28.11.2011 ella provvedeva a mettere in mora la banca e a chiedere restituzione o risarcimento dell'importo di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza del contratto al soddisfo; che con lettera del 13.2.2012 la Banca convenuta assumeva di essersi fatta promotrice di adeguate iniziative dirette a tutelare gli interessi di ogni singolo cliente e che tali iniziative sono state portate a conoscenza con comunicazione a parte e comunque precisando di non avere riscontrato quanto affermato in ordine a presunte violazioni degli obblighi di correttezza e trasparenza nella compravendita delle citate Obbligazioni; che con lettera del 14.3.2012 la Banca ribadiva la sua precedente posizione ; che il 7.5.2012 veniva avviato procedimento di mediazione ex D. lgs. 28/2010 con esito negativo. Tanto premesso, l'attrice lamenta e deduce e chiede accertarsi :



a)responsabilità della banca convenuta per violazione degli obblighi informativi gravanti su istituti di credito e intermediari finanziari; conseguente produzione di danni all'acquirente delle obbligazioni, di cui chiede il risarcimento;

b)inesistenza o invalidità del contratto di finanziamento di € 120.000,00 per mancanza di causa o deviazione dalla causa contrattuale in violazione dell'art. 1325 c.c. e 1813 c.c.

b1) vizio del consenso del contratto di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers per mancanza di informazione consapevole;

b2) responsabilità della banca per i difetti informativi alla cliente e per il correlato obbligo di restituire /risarcire l'intero importo del finanziamento e pagato con interessi e rivalutazione o, quantomeno, l'importo investito in obbligazioni oltre interessi attivi attesi, interessi passivi inutilmente pagati e utili non percepiti;

c) responsabilità risarcitoria della banca per la mancata percezione degli interessi contrattuali di cui a pag. 14 delle condizioni generali del contratto di acquisto delle obbligazioni in questione e per la mancata percezione degli utili netti, indicati in € 20.000,00 al par. 5, pag. 12 delle condizioni generali di contratto.

Costituitasi in giudizio, la Banca convenuta ha contestato punto per punto le asserzioni di parte attrice e chiesto il rigetto delle domande.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 e 281 quinquies c.p.c.

Tanto posto in fatto, si osserva quanto segue.

Dirimente la documentazione allegata dalla parte convenuta.

Innanzitutto, secondo le allegazioni, sfornite di prova, di parte attrice, l'acquisto delle obbligazioni della Lehman Brothers sarebbe stato



consigliato dai funzionari di banca, con ciò anche sviando il contratto di finanziamento dalla causa tipica, poiché dell'importo finanziato, una parte è stata destinata proprio all'acquisto delle predette obbligazioni.

Invero, come provato da parte convenuta, il prestito di parte attrice era garantito oltre che da fideiussione prestata dal fratello [redacted] Natale, anche da una convenzione di pegno a garanzia delle obbligazioni facenti carico alla [redacted] la in dipendenza della sovvenzione a scadenza determinata in € 120.000,00.

Tale pegno riguardava i titoli Lehman Brothers 11Tv per € 50.000,00, acquistati dalla [redacted] qualità di titolare della [redacted] li (cfr. all. 1 produzione di parte convenuta).

Dunque è documentalmente provato il collegamento negoziale tra l'acquisto delle obbligazioni de quo e la costituzione in pegno delle stesse a garanzia del rimborso dell'intero importo finanziato.

In ordine alla Scheda del profilo di rischio della cliente (all. 3 parte convenuta) si evidenzia che la stessa aveva quale obiettivo *la crescita di capitale nel tempo (medio/lungo periodo) con rendimenti anche superiori al tasso di inflazione che prevedono l'accettazione del rischio di possibile perdita in conto capitale; che era disposta a rischiare perdite in conto capitale per puntare a conseguire l'obiettivo di crescita del capitale; che aveva una discreta esperienza/conoscenza dei principali strumenti finanziari/assicurativi; che in termini di evoluzione futura dei suoi redditi nei prossimi 5 anni si aspettava una sostanziale stabilità; che i redditi derivati dagli investimenti non venivano utilizzati per mantenere inalterato il tenore di vita.*

La cliente, sulla base della profilazione operata dalla Banca, è stata resa edotta che al profilo corrispondevano prodotti caratterizzati da



una rischiosità consistente; la cliente è stata pure avvertita che le operazioni disposte avrebbero potuto non risultare adeguate al profilo stesso per tipologia, frequenza o dimensione.

La scheda del profilo di rischio risulta sottoscritta dallc _____ e non disconosciuta.

Tra le condizioni di collocamento dei titoli, pure allegare in atti dalla Banca convenuta, vi è la specifica avvertenza che *l'acquisto dei suddetti titoli è sconsigliato qualora l'investitore non comprenda e non disponga di adeguate risorse finanziarie per sostenere i rischi di prezzo, di mercato, di liquidità, di struttura, nonché gli altri rischi associati a un investimento di questi titoli* (all. 4 Banca convenuta).

Ciò nonostante, la cliente ha proceduto alla sottoscrizione⁴ delle predette obbligazioni, salvo poi infondatamente ritenere la banca intermediatrice responsabile della violazione degli obblighi informativi a suo carico esistenti e di avere espresso un consenso viziato.

Come è noto, nel 2007, anno in cui è stato sottoscritto il contratto di negoziazione titoli, non vi erano avvisaglie della grave situazione in cui sarebbe precipitata la Lehman Brothers, in quanto l'abbassamento del rating si è verificato nel corso dell'anno 2008. L'intermediario non aveva quindi al tempo elementi di conoscenza tali da far presumere il sopravvenire della situazione di default dell'emittente (Trib. Firenze, sez. III, 20.2.2014 n. 587).

Dunque, non si ravvisa nessuna violazione degli obblighi di informazione a carico della Banca nè al momento della conclusione del contratto né successivamente.

Peraltro, con riguardo a tali specifici obblighi informativi occorre evidenziare che parte attrice si è del tutto sottratta all'onere di specifica allegazione dei fatti che avrebbero determinato l'inadempimento della Banca; nulla è stato infatti dedotto circa



l'abbassamento del grado di rating o l'innalzamento, oltre il "valore soglia", del VAR delle predette obbligazioni prima del loro default (avvenuto in data 15 settembre 2008, quando la Lehman Brothers Holding Inc. richiese alla US Bankruptcy Court di New York l'ammissione al Chapter 11, cioè alla procedura di fallimento pilotato prevista dalla legge statunitense, dichiarando così il proprio stato di insolvenza).

L'attrice era infatti tenuta a prospettare precise circostanze di fatto volte a dare fondamento alle proprie doglianze di mancata informazione.

Ne discende che va rigettata la domanda di responsabilità contrattuale a carico della banca e della conseguente richiesta risarcitoria.

Infondata appare anche la domanda tesa alla declaratoria di inesistenza e/o invalidità del contratto di finanziamento del 20.7.2007 per mancanza di causa o deviazione dalla clausola contrattuale in violazione degli artt. 1325 n. 2 c.c. e 1813.

Invero occorre distinguere da un lato il contratto di finanziamento di € 120.000,00 e dall'altro i contratti di costituzione della garanzia: la fideiussione prestata dal fratello dell'attrice [REDACTED] e la costituzione in pegno delle obbligazioni acquistate dalla [REDACTED]

Dalla disamina della documentazione allegata in atti, deve inferirsi che il contratto di finanziamento in questione non sia un mutuo di scopo.

Di fatti, la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui invero occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno



specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione (Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1517, Tribunale Bari sez. IV, 06/05/2021, n.1799).

La circostanza è rimasta indimostrata: nella specie, l'attrice, infatti non ha provato la finalità perseguita - acquisto e ristrutturazione immobile. Non si rinviene in atti alcun contratto di acquisto immobile né tantomeno la prova delle spese della ristrutturazione.

E allora è irrilevante il fatto che le somme per l'acquisto dei titoli obbligazionari da costituire impegno a garanzia della restituzione del finanziamento siano state prelevati proprio da detto finanziamento .

Dal che ne discende il rigetto della domanda di invalidità/inesistenza del contratto di finanziamento e della conseguente richiesta risarcitoria.

Infine, stante l'adempimento degli obblighi informativi, la non prevedibilità del default della Lehman Bros al momento della stipula del contratto (luglio 2007), lo specifico profilo di rischio della cliente, non v'è spazio per l'accoglimento della domanda di risarcimento degli interessi contrattuali attivi non percepiti - non imputabile alla banca convenuta - né per la mancata percezione degli utili netti.

In definitiva, le domande spiegate da parte attrice vanno tutte respinte.

Le spese vengono compensate stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulle questioni esaminate.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, così provvede:

rigetta le domande dell'attrice e compensa le spese di lite.

Patti, 31.3.2022

Il Giudice

Rosalia Russo Femminella

